COMUNE DI CESANO BOSCONE

Provvedimento nr. 36 del 29/07/2025

OGGETTO:	**ORDINANZA EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/00 TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI. MISURE DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- alcune zone del territorio comunale, sono state oggetto di segnalazioni di cittadini residenti, che denunciano il fenomeno della "mala movida" causa di significativi disagi ai cittadini residenti, compromettendo la vivibilità delle aree interessate, la sicurezza pubblica e il diritto al riposo
- a seguito anche delle segnalazioni, numerosi sono stati gli interventi da parte delle forze di polizia al fine di fronteggiare fenomeni di degrado e di microcriminalità;
- nonostante gli sforzi profusi da tutte le autorità competenti, la problematica non può dirsi al momento compiutamente risolta;

OSSERVATO che

- la tematica di cui sopra è stata particolarmente attenzionata dall'Amministrazione Comunale che, dopo aver ricevuto diverse delegazioni di cittadini che lamentavano fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, ha ritenuto di mettere in atto alcune azioni finalizzate a ristabilire le condizioni di vivibilità e decoro;

CONSIDERATO che:

- È necessario regolamentare la vendita e il consumo di bevande alcoliche per prevenire episodi di violenza, vandalismo e abuso di sostanze;
- È opportuno adottare misure temporanee e sperimentali per bilanciare le esigenze dei residenti, degli esercenti commerciali e dei frequentatori delle aree interessate;

RILEVATO che

- sul territorio sono presenti bivacchi di soggetti spesso alterati per l'utilizzo di alcol o sostanze stupefacenti, tali da costituire non solo un problema di decoro ma anche di sicurezza per i residenti;
- tra i predetti soggetti avvengono sovente violente discussioni, indotte dall'uso di sostanze alcoliche, che determinano un incremento di rischio anche per i cittadini che transitano in zona;
- la presenza dei detti bivacchi si verifica con maggior frequenze in prospicienza o in prossimità di esercizi commerciali (minimarket) che vendono sostanze alcoliche, che poi vengono consumate per lo più sulla strada o sui marciapiedi.

RILEVATO ALTRESÌ che che tali contesti determinano una grave problematica di degrado del territorio e di turbativa della tranquillità dei soggetti residenti o che dimorano nelle zone

Visto che l'Art. 50 del D. lgs 267/00 comma 5 attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti con la finalità di " *superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".*

VALUTATO che i normali rimedi amministrativi esistenti non si sono dimostrati in grado di prevenire i fatti sopra descritti e sussiste pertanto l'urgenza di intervenire al riguardo;

VISTO l'art. 50 comma 5 D.lgs 267\00

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e per un periodo di 90 giorni

1. **La chiusura anticipata degli esercizi commerciali di vicinato (minimarket):** gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (minimarket) che svolgono commercio al dettaglio, in sede fissa di sostanze alcoliche o superalcoliche, devono cessare l'attività dalle ore 21:00.
2. **Il divieto di vendita negli esercizi commerciali di vicinato (minimarket)** di bevande refrigerate alcoliche e superalcoliche, ad eccezione delle consumazioni al tavolo o al banco. Sono esclusi gli esercizi che dispongono di tavoli interni per la consumazione sul posto;
3. **Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche** poste in contenitori di vetro o lattine, dalle ore 22:00 alle ore 2:00[1] del giorno successivo. Rimane consentito l'asporto di bibite acquistate unitamente a prodotti gastronomici provenienti da pizzerie, ristoranti e bar;

[1] Vedi ordinanza sindacale n. 7/2018 (orari chiusura dei pubblici esercizi nelle giornate di venerdì e sabato)

4. I gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a collaborare nella vigilanza sulle aree antistanti i propri locali, in modo da prevenire e/o segnalare alle autorità competenti schiamazzi, assembramenti e comportamenti che compromettano la quiete pubblica. I gestori dei pubblici esercizi devono controllare e gestire lo smaltimento diretto dei contenitori utilizzati.

L'inosservanza alla presente Ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs 267\00 combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689\81, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge.

Ogni ulteriore inosservanza DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, nella forma della reiterazione, verrà sanzionata, così come di seguito indicato:

1. Sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni alla prima reiterazione
2. Sospensione dell'attività commerciale per 10 giorni alla seconda reiterazione
3. Sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione

La presente ordinanza resterà in vigore per il periodo di giorni 90 gg a decorrere dalla data di pubblicazione nelle forme previste dalla legge

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale del Comune di Cesano Boscone sono incaricate di vigilare sull'osservanza del divieto.

La presente ordinanza verrà pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge

Avverso tale provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Lombardia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 gg dalla notifica

il Sindaco
MARCO POZZA / ArubaPEC S.p.A.
f.to digitalmente